



## NOTIFICA DELL'AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI ED EFFETTIVA CONOSCENZA DEL PROCEDIMENTO: ALLE SEZIONI UNITE L'ULTIMA PAROLA SULLE CONDIZIONI DI INNESCO DELLA RESTITUZIONE NEL TERMINE PER IMPUGNARE LA SENTENZA CONTUMACIALE

**CASS., SEZ. I, ORD. 5 NOVEMBRE 2018 (DEP. 3 DICEMBRE 2018), N. 54050, PRES. MAZZEI, REL. CENTONZE, RIC. INNARO**

*Per leggere il testo dell'ordinanza, clicca in alto su "visualizza allegato".*

1. La peculiare fattispecie della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, così come disciplinata dall'art. 175 commi 2 e 2-bis c.p.p. all'esito delle modifiche e interpolazioni operate dal d.l. 21 febbraio 2005 n. 17, convertito in legge 22 aprile 2005 n. 60, è uscita, sì, dal perimetro del tessuto normativo vigente, giusta la riforma attuata dalla legge 28 aprile 2014 n. 67, ma non dallo spettro di indagine della Corte di cassazione, peraltro nella sua composizione più autorevole. Invero, le Sezioni Unite sono chiamate da un recente atto di rimessione della **Prima Sezione**<sup>[1]</sup> a stabilire se la nozione tecnico-giuridica di «**effettiva conoscenza del procedimento**», cardine concettuale della fattispecie abrogata, **implichi, necessariamente, la conoscenza, da parte del prevenuto contumace**, di un atto di accusa compendiato in una **formale vocatio in iudicium, oppure se lo standard** cognitivo richiesto possa ritenersi soddisfatto anche mercé la **ricezione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari**, inteso quale prodromo dell'atto imputativo *stricto sensu*.

2. La sequenza procedimentale approdata davanti al Consesso allargato trae origine da un'ordinanza, emessa da un giudice dell'esecuzione, che rigettava, sia la richiesta di revoca dell'esecutività di una sentenza di condanna, sia la richiesta di restituzione nel termine per impugnare, avanzata *ex art. 175 comma 2 c.p.p.*, nel testo previgente. Quest'ultima determinazione veniva giustificata in virtù della **regolarità delle notifiche** che erano state eseguite nei confronti dell'interessato nel **procedimento di prime cure**. Segnatamente, si trattava: della notifica dell'**avviso di conclusione delle indagini preliminari**, avvenuta a mani della moglie del prevenuto presso il domicilio ritualmente eletto; della notifica del **decreto di citazione a giudizio**, eseguita a mani del difensore d'ufficio dell'imputato, *ex art. 161 comma 4 c.p.p.*, dopo un accesso, con esito infausto, dell'ufficiale giudiziario presso il summenzionato domicilio eletto; della notifica dell'**estratto della sentenza contumaciale**, eseguita, a' sensi della medesima norma, mediante trasmissione del provvedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore d'ufficio del condannato, anche in questo caso previo vano accesso dell'ufficiale giudiziario al domicilio eletto.

In sede di legittimità, il ricorrente lamentava di non avere avuto effettiva conoscenza, né del decreto di citazione a giudizio davanti al tribunale, né dell'estratto contumaciale della sentenza pronunciata nei suoi confronti, notificati – come detto – *ex art. 161 comma 4 c.p.p.* A supporto della propria tesi, il ricorrente invocava anche un dovere di interpretazione della normativa di settore coerente con la disciplina, sia pure sopravvenuta rispetto ai fatti di causa, introdotta dalla legge n. 67 del 2014, da intendersi nel senso che «il giudice, anche se vi sia stata la dichiarazione di contumacia, [dovrebbe] verificare la situazione dell'imputato alla luce della nuova normativa dichiarando l'imputato assente o sospendendo il processo per irreperibilità».

Al netto di quest'ultimo spunto, la Prima Sezione della Suprema Corte era, dunque, chiamata a rispondere al quesito se, ai fini dell'esperimento del rimedio processuale *ex art. 175 comma 2 c.p.p. ante-2014*, l'effettiva conoscenza del procedimento potesse essere desunta dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari, nel caso di specie regolarmente notificato all'imputato *in fieri*, mediante consegna alla moglie convivente presso il domicilio eletto.

3. Ebbene, la rimessione alle Sezioni Unite si giustifica, *ex art. 618 comma 1 c.p.p.*, in quanto tale *quaestio iuris* si colloca al crocevia di **direttrici ermeneutiche parzialmente divergenti**.

La Corte di cassazione, infatti, rifacendosi anche a propri precedenti relativi all'interpretazione dell'art. 6 par. 3 C.e.d.u.<sup>[2]</sup>, ha, a più riprese, affermato che la nozione di «**effettiva conoscenza**» deve essere intesa «**quale sicura consapevolezza della pendenza del processo e precisa cognizione degli estremi del provvedimento (autorità,**

**data, oggetto**), collegata alla comunicazione di un atto formale, che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si sia verificata»[3], dovendosi, coerentemente, escludere che, *in subiecta materia*, possa ritenersi sufficiente «una conoscenza vaga e non ufficiale»[4] del procedimento e dell'addebito. Più precisamente, la Cassazione ha ritenuto che, tanto il «farsi sentire' da un soggetto diverso da quello chiamato a decidere la causa», quanto il più generico «esercizio della 'difesa' in un momento in cui l'addebito è ancora fluido e provvisorio e non vi sono obblighi di *discovery* da parte del pubblico ministero» rappresentano, sotto il profilo garantistico, delle *chance* infungibili con il «'diritto all'ascolto' di fronte a chi è chiamato a pronunciarsi sul merito di un'accusa tendenzialmente stabile e sulla scorta di **materiale probatorio comune a tutti i soggetti**»[5]. Di talché, la **nozione di "procedimento"**, presente nell'art. 175 comma 2 c.p.p. *ante-riforma*, dovrebbe intendersi secondo un'**accezione restrittiva**, correlata alla elevazione di un'**accusa** oggetto di **formale contestazione**, mentre risulterebbero esogene e inidonee allo scopo, sia le forme di contatto con gli inquirenti che si collochino nelle movenze iniziali delle investigazioni, sia «la conoscenza limitata a un'accusa ancora fluida, non definita nei suoi connotati oggettivi e soggettivi, propria della fase delle indagini preliminari»[6]. Detto altrimenti, il *nomen iuris* procedimento peccherebbe, colà, "per eccesso", dovendosi ritenere che l'art. 175 comma 2 c.p.p., prima della riforma del 2014, «si riferis[se] **alla fase del 'processo'** tecnicamente inteso, unica sede in cui trova[va] applicazione l'istituto della contumacia»: la scelta di comparire o meno nel corso del processo, dunque, si porrebbe in «stretta e inscindibile correlazione» con la «'cristallizzazione' dell'accusa contenuta in un provvedimento **formale di vocatio in iudicium**, [con l']effettiva informazione in ordine ai fatti per cui si procede e al relativo materiale probatorio in esso contenuta». Da qui, l'enunciazione del principio di diritto secondo cui «**la restituzione in termini può essere negata solo al soggetto che abbia avuto effettiva conoscenza del 'processo'** – per tale dovendosi intendere la regiudicanda ormai **identica all'imputazione** che accompagna la *vocatio in iudicium* – a proprio carico e abbia deciso di non intervenire, rinunciando al diritto di essere presente e di essere ascoltato dal giudice chiamato a decidere»[7]. Seguendo questa linea di pensiero, la Suprema Corte è arrivata a **escludere, *expressis verbis***, che la **notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari**, anche se effettuata personalmente all'interessato, **possa rivelarsi sufficiente ad attestare l'effettiva conoscenza del processo di seguito instaurato**[8]. Sicché, ove le "verifiche" che l'art. 175 comma 2 c.p.p. poneva a carico del giudice si risolvessero in tale constatazione, l'eventuale diniego della restituzione nel termine per impugnare sarebbe illegittimo.

#### 4. Si colloca qui il **punto di attrito** con il diverso canone ermeneutico, fatto proprio da **altre sentenze della Suprema Corte**.

I giudici di legittimità, infatti, in alcune occasioni, minoritarie rispetto alle precedenti, hanno affermato che ove, nel corso della fase preimputativa, siano state disposte **misure precautelari e misure cautelari**, nonché, successivamente, sia stato notificato alla **persona sottoposta alle indagini l'avviso ex art. 415-bis c.p.p., la conoscenza effettiva del procedimento sia dimostrata**. Peraltro, non sembrano essere le succitate misure precautelari e cautelari a rivestire, nell'*iter* logico-argomentativo della Corte, un ruolo dirimente, in forza, vuoi della loro possibile allocazione della fase primigenia delle investigazioni, vuoi dei rispettivi presupposti applicativi che, *ex se*, possono rivelarsi non concludenti nella specifica visuale prospettica dell'*an* e del *quomodo* della futuribile imputazione. *In parte qua*, è, invece, l'avviso di conclusione delle indagini ad assumere valenza discriminante, dato che la Corte sposa la tesi secondo cui il prevenuto, ove attinto *ex art. 415-bis c.p.p.*, sia, poi, in condizione di **scegliere consapevolmente se prendere parte o meno alle successive dinamiche processuali**, giusta lo stringente legame che il legislatore intesse tra l'avviso *de quo* e la formulazione dell'accusa[9]. Tale orientamento si armonizza con **altri arresti dei giudici di legittimità** che, ad esempio, hanno fatto leva sull'intervenuta nomina di un **difensore di fiducia** nel corso delle indagini e sulla **correttezza e completezza delle informazioni e degli avvisi successivamente inviati a quest'ultimo** dall'autorità procedente, per concludere che, in tale contesto, il prevenuto deve considerarsi effettivamente a conoscenza del rito, sicché la sua assenza dalla scena processuale deve giudicarsi consapevole e volontaria[10]. Invero, quantomeno nelle ipotesi di patrocinio fiduciario, «sussiste l'obbligo per l'imputato di tenere i contatti con il suo difensore che lo rappresenta a tutti gli effetti e [...] l'eventuale interruzione di tali contatti deve essere interpretata come volontaria rinuncia a partecipare al processo e a proporre impugnazione»[11].

5. Così ricostruito il contesto giurisprudenziale di riferimento, si comprende come la soluzione che le Sezioni Unite sono chiamate ad adottare si collochi tra **due poli teorici** comunque piuttosto ravvicinati tra loro: **da un lato**, le tesi che ancorano **l'effettiva conoscenza del procedimento** *ex art. 175 comma 2 c.p.p. (ante riforma del 2014)* a un atto processuale tipico, di natura propulsiva, che veicoli, insieme alla ***vocatio in iudicium*, l'accusa nella sua definitiva formulazione**; **dall'altro lato**, gli argomenti che, pur non arretrando il baricentro nel segmento preimputativo fino a farlo coincidere con un contatto qualsivoglia tra inquirenti e persona sottoposta a indagini, focalizzano l'attenzione su un adempimento peculiare e unico in termini funzionali, teleologici e strutturali, qual è **l'avviso di conclusione delle indagini**.

Al proposito, non sarà, allora, fuori luogo osservare come **l'orientamento maggioritario e più stringente**, che lega a doppio filo l'«effettiva conoscenza» *ex art. 175 comma 2 c.p.p.* a una formale *vocatio in iudicium* e, con essa, a un adempimento che veicoli un'accusa *proprio iure*, giustifica tale opzione facendo leva, essenzialmente, su **due argomenti portanti**: *in primis*, la necessaria **conoscenza di un addebito** che risulti adeguatamente «definit[o] nei suoi connotati oggettivi e soggettivi»[12]; *in secundis*, la sussistenza delle condizioni per l'esercizio del diritto di difesa *causa cognita*, cioè a fronte dell'avvenuta «*discovery da parte del pubblico ministero*»[13]. Ma, se questo è vero, a parere di chi scrive tali esigenze garantistiche finiscono per ascrivere proprio all'avviso di conclusione delle indagini un ruolo molto significativo nella dinamica procedimentale: ruolo

che, se adeguatamente valorizzato, potrebbe condurre le Sezioni Unite ad avallare l'orientamento minoritario e meno restrittivo (prediletto anche dalla Sezione rimettente), senza necessità di contraddire, bensì declinando diversamente gli argomenti che sorreggono l'impostazione esegetica più rigorosa.

**6. Sia pure in estrema sintesi, si cercherà di chiarire in quale modo possa, dunque, essere sanato il sopra descritto dissidio interpretativo.**

Quanto al primo nodo della disputa, *id est* quello correlato alla compiuta conoscenza dell'addebito, è risaputo che dottrina e giurisprudenza si sono soffermate sui rapporti tra la descrizione dell'accusa *in fieri* nell'avviso *ex art. 415-bis* c.p.p. e di quella *in actu* nella richiesta di rinvio a giudizio o nel decreto di citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica, con particolare riguardo alle **modificazioni che possano registrarsi tra l'uno e l'altro adempimento.**

Da un lato, vi è chi<sup>[14]</sup> ha suggerito di guardare alla legittimazione del pubblico ministero a modificare l'imputazione in udienza preliminare o in dibattimento, ai sensi degli artt. 423 comma 1, 516 e 517 c.p.p., e ha concluso che la disciplina dettata da questo tritico di norme – a cui si può affiancare l'art. 521 comma 1 c.p.p., quanto alla diversa qualificazione giuridica – fisserebbe la misura e il limite entro cui il pubblico ministero sarebbe legittimato a modificare o integrare l'imputazione nell'atto d'accusa, discostandosi dalla descrizione operata ai sensi dell'art. 415-bis comma 2 c.p.p. La rinnovazione della notifica dell'avviso, per converso, si renderebbe necessaria quando, nell'arco di tempo che separa l'invio dell'avviso di conclusione delle indagini dall'elevazione dell'atto d'accusa, «emerg[essero] fatti totalmente diversi rispetto a quelli enunciati nell'avviso in questione»<sup>[15]</sup>. Dall'altro lato, si pone chi rimarca problemi di proporzione, lamentando l'eccessiva ampiezza dei margini di manovra concessi all'organo di accusa dagli artt. 423 comma 1, 516, 517 c.p.p., i quali ammettono l'ingresso in scena, *ex abrupto*, perfino di fatti prima non contestati, soltanto perché avvinti dal nesso teleologico della continuazione. Perciò, si è preferita la diversa soluzione che, pretesa – in riferimento a nucleo essenziale del fatto, coordinate spazio-temporali dello stesso, sua qualificazione giuridica – una rigorosa corrispondenza fra l'accusa *in fieri* e quella *in actu*, imponga al pubblico ministero di notificare un nuovo avviso di conclusione delle indagini ogniqualvolta si prospettino delle differenze fra la prima, già contestata *ex art. 415-bis* c.p.p., e quella che il magistrato si appresterebbe a elevare *ex artt. 416 o 552 c.p.p.*<sup>[16]</sup>.

A prescindere da quale impostazione si intenda privilegiare<sup>[17]</sup>, va dato atto che, in ogni caso, **le correlazioni tra l'addebito contestato *ex art. 415-bis* c.p.p. e quello veicolato dall'atto imputativo vero e proprio sono strette:** invero, anche chi giudica plausibile mutare, *in parte qua*, la disciplina delle “nuove contestazioni” a' sensi degli artt. 423 comma 1, 516, 517 c.p.p., altro non fa che evocare istituti, tipici della sede processuale, la cui *ratio essendi* è quella di consentire la modifica dell'imputazione senza determinare regressioni alla fase preimputativa. Dunque, se si ritorna al tema oggetto delle presenti riflessioni e, segnatamente, all'ancoraggio della «effettiva conoscenza del procedimento» *ex art. 175* comma 2 c.p.p. a un addebito caratterizzato da un certo grado di stabilità, i sopra descritti margini di variazione tra contestazione preliminare a mente dell'art. 415-bis c.p.p. e contestazione “definitiva” nell'atto di accusa sono (nell'accezione più lata) gli stessi che posso veicolare cambiamenti in quest'ultima nel corso dell'udienza preliminare o del dibattimento. Pertanto, se il summenzionato orientamento restrittivo pretende **un grado di stabilità nell'addebito** che reputa soddisfatto dall'atto che formalmente eleva l'imputazione, si può concludere che **anche la contestazione preliminare, recata dall'avviso *ex art. 415-bis* c.p.p., si candida a soddisfare tale requisito**, posto che le possibili, legittime modifiche intercorrenti tra essa e il futuribile atto di accusa non sono diverse da quelle che, potenzialmente, possono interessare la descrizione dell'addebito nel corso del processo.

Il secondo fuoco dell'ellisse percorsa dai più restrittivi orientamenti dianzi citati è – come osservato – quello dell'**accesso al materiale investigativo**, in assenza del quale sarebbe arduo predicare che l'imputato abbia “piena conoscenza” di un procedimento a cui decide poi, liberamente, di non partecipare.

Anche da questo punto di vista, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari occupa una posizione di rilievo. Preliminarmente, gioverà ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha risolto nel senso più garantista le iniziali incertezze<sup>[18]</sup> relative alla doverosità del conferimento d'incarico a un difensore d'ufficio, ove il pubblico ministero si accinga a notificare l'avviso in discorso e l'imputato *in pectore* non risulti ancora assistito da un patrono. La Suprema Corte<sup>[19]</sup>, per suffragare il proprio *decisum*, si è richiamata alla *ratio* dell'avviso *ex art. 415-bis* c.p.p., tesa ad «anticipare il contraddittorio, nella sua massima estensione, comprensiva anche della difesa tecnica, a un momento antecedente all'esercizio dell'azione penale», concludendo che sarebbe questa, fra le varie possibili interpretazioni, quella più «conforme ai principi costituzionali che sanciscono l'inviolabilità del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e l'indefettibilità del contraddittorio (art. 111 Cost.)». La pertinenza di simili riferimenti metalegislativi valorizza – senza forzare – il dato testuale, nella parte in cui identifica i destinatari nell'indagato «e» nel difensore, sicché anche il punto di approdo, nel senso della nullità dell'avviso *ex art. 415-bis* c.p.p., ove difettesse la notifica al patrono, se del caso incaricato *ad hoc*, appare pienamente condivisibile<sup>[20]</sup>. Tale garanzia di contesto si coniuga con l'obbligo, posto in capo al pubblico ministero, di **assicurare la completa *discovery*** del materiale investigativo di cui dispone, obbligo che l'art. 415-bis comma 2 c.p.p. contempla, unitamente alla facoltà – riconosciuta, sia all'indagato, sia al suo difensore – di prendere visione ed estrarre copia di quanto depositato<sup>[21]</sup>. La peculiarità della disciplina in parola consiste proprio nel paradigma della completezza della *disclosure* degli atti di indagine, rispetto ai quali, perciò, si sfalda, *uno actu*, il muro della segretezza, nonostante il processo in senso stretto non sia ancora cominciato. Simile portata, tendenzialmente onnipervasiva, rievoca il deposito in cancelleria del *dossier* d'accusa che, tradizionalmente, accompagna gli atti imputativi e che, dopo la riforma del 1999, ha fatalmente perso una frazione della propria importanza.

In un'ottica garantista, ci si trova al cospetto di uno snodo cruciale. Intercorre, difatti, un profondo divario qualitativo tra il riconoscimento dei poteri, oggetto di testuale menzione da parte dell'art. 415-bis comma 3 c.p.p., a seconda che li si accompagni o meno alla garanzia di accedere tempestivamente a tutto il materiale

investigativo raccolto dagli inquirenti nel corso delle loro ricerche<sup>[22]</sup>: l'indagato, messo in condizione di attivarsi *cognita causa*, interagisce con l'antagonista in modo consapevole, dato che la sua strategia difensiva non viene più elaborata "al buio" come, invece, di solito accade nella fase preimputativa.

Ecco, dunque, il punto di raccordo con gli orientamenti giurisprudenziali, citati in apertura, i quali fanno leva su un esercizio consapevole del diritto di difesa, che, in quanto tale, non può prescindere dall'avvenuta «*discovery* da parte del pubblico ministero»<sup>[23]</sup>: anche sotto tale prospetto, **l'operatività dell'art. 415-bis c.p.p.**, vero e proprio *unicum* nella fase preimputativa, si candida ad **accreditare la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini come prima linea di frontiera**, varcata la quale si può, ragionevolmente, sostenere che l'imputato abbia, anche sotto questo peculiare punto di vista, «**effettiva conoscenza del procedimento**».

Ove le Sezioni Unite intendessero fare proprie queste chiavi di lettura della disciplina *ex art. 415-bis c.p.p.* per escludere, nella fattispecie rimessa al loro scrutinio, il diritto alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale a mente dell'art. 175 comma 2 c.p.p. (nel testo pre-riforma del 2014), troverebbero, del resto, un ulteriore avallo nell'assetto sistematico del codice di rito.

Infatti, nonostante il *nomen iuris* assegnato dalla rubrica, l'art. 415-bis c.p.p. non forgia un adempimento correlato alla generica «conclusione delle indagini preliminari», bensì a un esito delle stesse univocamente orientato dal punto di vista delle determinazioni del pubblico ministero, il quale notifica l'avviso «se non deve formulare richiesta di archiviazione» e, dunque, solo se si appresta a esercitare l'azione penale, i cui lineamenti – come si è detto – devono confluire nell'avviso medesimo. Oltre alla descrizione dell'accusa *in fieri*, alla *disclosure* di tutto il materiale investigativo e alla nomina di un difensore in favore dell'indagato che ne sia sguarnito, l'adempimento in discorso veicola, perciò, anche una **preview sugli imminenti sviluppi del rito: il destinatario non si trova al cospetto di atto neutro**, bensì di una formalità il cui sviluppo naturale, salvo un *revirement* del pubblico ministero indotto da una efficace e repentina reazione difensiva, è la **formale instaurazione del processo penale**.

7. Le Sezioni Unite sono chiamate a stabilire se, ai sensi e per gli effetti dell'art. 175 comma 2 c.p.p., nella versione *ante* riforma, «l'effettiva conoscenza del procedimento debba essere riferita alla conoscenza dell'accusa contenuta in un provvedimento formale di *vocatio in iudicium* o possa essere riferita anche alla conoscenza del contenuto dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari»: se una **lettura sistematica delle norme del codice di rito italiano** e la valorizzazione della spiccata **attitudine garantistica** della disciplina *ex art. 415-bis c.p.p.* consentono di privilegiare la seconda soluzione, assicurando un adeguato equilibrio tra le diverse esigenze e istanze che convergono *in subiecta materia*, non deve, tuttavia, sfuggire come i canoni impressi al tema dei processi penali celebrati *in absentia* dalla legislazione dell'Unione europea possano deporre in senso contrario. Ci si riferisce, in particolare, alla **direttiva 2016/343/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio «sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali», approvata il 9 marzo 2016 e il cui termine di recepimento è scaduto il 1° aprile 2018.

Movendo dall'assunto secondo cui «*the right of suspects and accused persons to be present at the trial is not absolute*» e che, «*under certain conditions, suspects and accused persons should be able, expressly or tacitly, but unequivocally, to waive that right*»<sup>[24]</sup>, l'art. 8 par. 2 della fonte europea subordina la possibilità, per gli Stati membri, di disciplinare, a livello nazionale, la celebrazione di un processo penale in assenza dell'imputato all'integrazione di almeno una delle seguenti condizioni: «*the suspect or accused person has been informed, in due time, of the trial and of the consequences of non-appearance*»; «*the suspect or accused person, having been informed of the trial, is represented by a mandated lawyer, who was appointed either by the suspect or accused person or by the State*».

Se, sul versante dell'assistenza tecnica, l'assetto legislativo italiano non rivela punti di fragilità, venendo anzi in gioco quella particolare declinazione del patrocinio da parte di un difensore, di fiducia o d'ufficio, che, all'interno dei nostri confini, assurge al paradigma dell'**obbligatorietà dell'assistenza tecnica**<sup>[25]</sup>, il tema dell'informazione «*of the trial*» richiede qualche puntualizzazione. Invero, la direttiva non manca di specificare che «*informing a suspect or accused person of the trial should be understood to mean summoning him or her in person or, by other means, providing that person with official information about the date and place of the trial in a manner that enables him or her to become aware of the trial. Informing the suspect or accused person of the consequences of non-appearance should, in particular, be understood to mean informing that person that a decision might be handed down if he or she does not appear at the trial*»<sup>[26]</sup>.

Il *focus*, dunque, è puntato sulla *vocatio in iudicium* e, segnatamente, su un atto che veicoli, *inter cetera*, **data e luogo dell'udienza**, unitamente all'esplicito **avvertimento** che il processo potrà **comunque celebrarsi** se l'imputato deciderà di non parteciparvi. Tali requisiti trovavano, com'è noto, diretta corrispondenza nella disciplina degli atti imputativi e, segnatamente, negli artt. 419 comma 1 e 552 comma 1 c.p.p., i quali, fino alla riforma attuata dalla legge n. 67 del 2014, compendiano, sia la citazione a giudizio, completa di luogo, giorno e ora dell'udienza, sia «l'avvertimento all'imputato che non comparendo [sarebbe stato] giudicato in contumacia».

8. Imbracciare, doverosamente, lo strumento dell'interpretazione orientata dalla fonte europea potrebbe condurre le Sezioni Unite ad accreditare le soluzioni esegetiche, rievocate in apertura, le quali escludono che la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari possa considerarsi fungibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 175 comma 2 c.p.p. *ante*-riforma: è, invero, pacifico che esorbitano dalla dimensione operativa e funzionale dell'istituto in discorso ogni riferimento a luogo, giorno e ora della futuribile udienza (preliminare o dibattimentale), nonché espliciti avvertimenti circa la possibile celebrazione del processo in contumacia o assenza.

Non si tratta, tuttavia, di un approdo ermeneutico scontato, perché alla direttiva 2016/343/UE sfuggono, inevitabilmente e fisiologicamente, le peculiarità delle singole legislazioni nazionali. Le Sezioni Unite sono, dunque, chiamate ad ascrivere il giusto peso e il giusto ruolo, nell'assetto garantistico delineato dalla fonte

europea, a un istituto, come l'avviso di conclusione delle indagini, che – lo si è rimarcato *supra* – per l'ampiezza delle informazioni che veicola, per l'enunciazione di un addebito strettamente correlato all'accusa *in fieri*, per l'obbligo di integrale *discovery* in capo al pubblico ministero e per il fatto di chiamare sempre in causa un difensore, eventualmente nominato d'ufficio proprio in occasione della notifica della formalità, si rivela molto più affine e in sintonia con i tratti tipici della fase *stricto sensu* processuale – soprattutto, del segmento in cui l'azione penale viene esercitata e il *dossier* d'accusa viene reso accessibile – che con quelli propri della fase investigativa, sebbene a quest'ultima formalmente appartenga.

[1] Cass., Sez. I, 5 novembre 2018, n. 54050, Innaro.

[2] *Ex plurimis*, Cass., Sez. I, 9 maggio 2006, El Aidoudi, in *Arch. n. proc. pen.*, 2007, p. 68; Cass., Sez. VI, 6 maggio 2013, Berlusconi, *C.e.d.* 255374; Cass., Sez. II, 21 febbraio 2006, Doum, in *Arch. n. proc. pen.*, 2007, p. 266.

[3] Così, in motivazione, Cass., Sez. I, 16 gennaio 2009, Del Duca, *C.e.d.* 242535-242536; *antea*, in senso conforme, Cass., Sez. I, 11 aprile 2006, Zaki, in *Arch. n. proc. pen.*, 2007, p. 266; Cass., Sez. I, 9 marzo 2006, Coppola, in *Riv. pen.*, 2007, p. 126.

[4] Cass., Sez. I, 16 gennaio 2009, Del Duca, cit.

[5] Cass., Sez. I, 16 gennaio 2009, Del Duca, cit.

[6] Così, in motivazione, Cass., Sez. IV, 17 giugno 2009, Tagliabue, *C.e.d.* 245438, che, nel dettaglio, ha ritenuto insufficiente la conoscenza del verbale di identificazione redatto dalla polizia giudiziaria al momento dell'accertamento del fatto e, più in generale, ha rimarcato «l'esigenza di non sovrapporre la conoscenza delle comunicazioni fornite nella fase delle indagini preliminari con l'informazione dell'esercizio dell'azione penale, della citazione a giudizio o dell'emissione di un decreto penale di condanna».

[7] Cass., Sez. IV, 17 giugno 2009, Tagliabue, cit. Più di recente, cfr. Cass., Sez. II, 28 aprile 2016, Zanellato, *C.e.d.* 266855.

[8] Cass., Sez. I, 24 giugno 2009, Cari, *C.e.d.* 244316.

[9] Cass., Sez. II, 3 luglio 2013, Baloc, *C.e.d.* 256822.

[10] Cass., Sez. V, 31 marzo 2010, G.A., *C.e.d.* 248472.

[11] Cass., Sez. V, 31 marzo 2010, G.A., cit., che, *in parte qua*, si richiama a Cass., Sez. I, 16 maggio 2006, G.M.M., in *Riv. pen.*, 2007, p. 234. Cfr. anche Cass., Sez. II, 14 febbraio 2006, Ahmed ed a., in *Arch. n. proc. pen.*, 2007, p. 82, nonché Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2009, C.P., *C.e.d.* 245343, che ascrive valore dirimente, ai fini dell'esclusione del diritto alla restituzione nel termine, al rilascio di procura speciale al difensore di fiducia, qualora il mandato faccia espresso riferimento al procedimento in questione, fatta salva, però, l'ipotesi in cui il difensore medesimo, nel corso del processo, denunci la perdita totale e definitiva dei contatti con l'assistito.

[12] Cass., Sez. IV, 17 giugno 2009, Tagliabue, cit.

[13] Cass., Sez. I, 16 gennaio 2009, Del Duca, cit.

[14] Cfr. T. Bene, *L'avviso di conclusione delle indagini*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2004, p. 205; R. Bricchetti, *Chiusura delle indagini preliminari e udienza preliminare*, in *Il nuovo processo penale davanti al giudice unico. Legge 16 dicembre 1999 n. 479*, Ipsoa, 2000, p. 114; D. Potetti, *Sommatoria enunciazione del fatto, imputazione, modifica dell'imputazione: interconnessioni fra artt. 415-bis comma 2, 417 lett. b) e 423 c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 1469.

[15] Così, L. Iandolo Pisanelli, *L'avviso di conclusione delle indagini preliminari*, Giuffrè, 2005, p. 195.

[16] Cfr. V. Bonini, *Commento all'art. 17 l. 16 dicembre 1999 n. 479*, in *Leg. pen.*, 2000, p. 362; G. Casartelli, *Nuove garanzie difensive nelle indagini preliminari. L'avviso all'indagato della conclusione delle indagini*, in E. Amodio e N. Galantini (a cura di) *Giudice unico e garanzie difensive. La procedura penale riformata*, Giuffrè, 2000, p. 82; G. Garuti, *Il procedimento per citazione diretta a giudizio davanti al tribunale*, Giuffrè, 2003, p. 134; L. Marafioti, *Scelte autodifensive dell'indagato e alternative al silenzio*, Giappichelli, 2000, p. 293; A. Scafati, *La riforma dell'udienza preliminare tra garanzie nuove e scopi eterogenei*, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2819; G. Varraso, *Chiusura e avviso di conclusione delle indagini preliminari*, in G. Garuti (a cura di), *Indagini preliminari e udienza preliminare*, in G. Spangher (diretto da), *Trattato di procedura penale*, vol. III, Utet, 2009, p. 710; F. Verdoliva, *L'avviso all'indagato della conclusione delle indagini*, L. Kalb (a cura di), *Le recenti modifiche al codice di procedura penale. Commento alla Legge 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. legge Carotti). Le innovazioni in tema di indagini e di udienza preliminare*, Giuffrè, 2000, p. 74. In giurisprudenza, Cass., Sez. VI, 22 aprile 2008, Tallini, *C.e.d.* 240072.

[17] In questa sede, anche per un più completo corredo bibliografico e giurisprudenziale, sia consentito rinviare al nostro *L'informazione dell'indagato nel procedimento penale*, Giuffrè, 2010, p. 550.

[18] In dottrina, per la doverosità del conferimento d'incarico ex art. 97 c.p.p., cfr., *inter cetera*, L. Iandolo Pisanelli, *L'avviso di conclusione delle indagini preliminari*, cit., p. 53; F. Ruggieri, *La difesa d'ufficio*, in L. Filippi (a cura di), *Processo penale: il nuovo ruolo del difensore. Investigazioni private-Difesa d'ufficio-Patrocinio per i non abbienti*, Cedam, 2001, p. 578; F. Verdoliva, *L'avviso all'indagato della conclusione delle indagini*, cit., p. 92. Viceversa, escludevano che la disciplina suffragasse soluzioni cogenti per l'autorità giudiziaria, V. Bonini, *Commento all'art. 17 l. 16 dicembre 1999 n. 479*, cit., p. 357; A. Cordova-A. D'Alterio, *L'obbligo (oneroso) di comunicare: facoltà e diritti con l'atto garantito*, in *Dir. e giust.*, 2001, n. 16, p. 55; M. Mannucci, *Brevi considerazioni sulle modifiche apportate al procedimento penale dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479*, in *Cass. pen.*, 2000, p. 1502; Id., *Brevi osservazioni sulla informazione prevista dall'art. 369-bis c.p.p.*, *ivi*, 2001, p. 1721; F. Nuzzo, *L'avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero una garanzia incompiuta per l'inquisito*, *ibidem*, p. 678.

[19] *Ex plurimis*, Cass., Sez. III, 21 gennaio 2004, Frezza, in *Cass. pen.*, 2005, p. 1640; Cass., Sez. VI, 4 dicembre 2003, De Luca, *C.e.d.* 228340; Cass., Sez. IV, 14 ottobre 2003, Di Silvio, in *Dir. pen. proc.*, 2004, p. 691; Cass., Sez. IV, 6 giugno 2003, D'Urbani, *C.e.d.* 225044.

[20] In senso conforme, M. Anselmi, *L'informazione sul diritto di difesa e i suoi problematici contorni interpretativi*, in *Giur. it.*, 2003, p. 1441; T. Bene, *L'avviso di conclusione delle indagini*, cit., p. 196.

[21] Al proposito, cfr., quantomeno, T. Bene, *L'avviso di conclusione delle indagini*, cit., p. 210; F. Caprioli, *Nuovi epiloghi della fase investigativa: procedimento contro ignoti e avviso di conclusione delle indagini preliminari*, in F. Peroni (a cura di), *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico (l. 16 dicembre 1999 n. 479)*, Cedam, 2000, p. 266; L. Iandolo Pisanelli, *L'avviso di conclusione delle indagini preliminari*, cit., p. 258, nonché, volendo, il nostro *L'informazione dell'indagato nel procedimento penale*, cit., p. 559.

[22] Condivisibilmente, L. Iandolo Pisanelli, *L'avviso di conclusione delle indagini preliminari*, cit., p. 15, osserva, rispetto all'invito per rendere interrogatorio, assunto a condizione di validità dell'atto imputativo con la legge 16 luglio 1997 n. 234, che l'intervento riformatore di allora si era rivelato deficitario, in quanto non era stata di pari passo rinforzata la prospettiva dell'accesso difensivo agli atti del procedimento. Cfr. anche A.A. Dalia, *La contestazione della imputazione provvisoria*, in A.A. Dalia-M. Ferraioli (coordinato da), *La modifica dell'abuso d'ufficio e le nuove norme sul diritto di difesa. Commento alla Legge 16 luglio 1997, n. 234*, Giuffrè, 1997, p. 192.

[23] Cass., Sez. I, 16 gennaio 2009, Del Duca, cit.

[24] Considerando n. 35 direttiva U.E. n. 343 del 2016.

[25] La dottrina ha riservato attenzione al tema soprattutto nel periodo a cavaliere degli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso: cfr., *ex plurimis*, M. Chiavario, *Autodifesa: questione aperta. Per una risposta civile*, ETS, 1979, *passim*; V. Grevi (a cura di), *Il problema dell'autodifesa nel processo penale*, Zanichelli, 1977, *passim*; O. Dominioni, *Imputato e difensore nel processo politico (1977)*, ora in Id., *Le parti nel processo penale. Profili sistematici e problemi*, Giuffrè, 1985, p. 309; G.D. Pisapia, *Processo senza difensori?*, in *Giust. pen.*, 1976, fasc. 12-bis, c. 194; G. Vassalli, *Autodifesa e rifiuto dell'assistenza difensiva*, in *Giust. pen.*, 1976, fasc. 12-bis, c. 292; Id., *Rimeditazioni sul rifiuto di difesa*, in *Giur. cost.*, 1979, I, p. 890; G. Zagrebelsky, *L'autodifesa di fronte alla Corte costituzionale*, *ibidem*, p. 855. Il dibattito in materia è stato alimentato anche dalla Corte costituzionale: cfr., rispetto al codice abrogato, Corte cost., 22 dicembre 1980, n. 188, in *Giur. cost.*, 1980, p. 1612; Corte cost., 10 ottobre 1979, n. 125, *ivi*, 1979, p. 852; rispetto a quello vigente, Corte cost., 18 dicembre 1997, n. 421, *ivi*, 1997, p. 3806, ripresa da Corte cost., 8 giugno 2001, n. 182, *ivi*, 2001, p. 1417.

[26] Considerando n. 36 direttiva U.E. n. 343 del 2016.